



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*



## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**tra**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**

**E**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE LINGUISTICA EDUCATIONAL**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA**, rappresentato dal Direttore Generale dott.re \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Firenze- Via Mannelli n. \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_ (qui di seguito più brevemente indicato come USRT)

e  
**L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE LINGUISTICA EDUCATIONAL**, accreditata presso il MIUR, Dipartimento per l'istruzione – Direzione Generale del personale della scuola con decreto del 21 giugno 2006, prot. N1011 (qui di seguito più brevemente indicato come ACLE)

## VISTI

la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme relative al riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

la Direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;

la Direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

la Legge 13 luglio 2015 n.107 riguardante la “Riforma del sistema nazionale istruzione e formazione e delega al riordino delle disposizioni legislative vigenti” con particolare riferimento ai commi da 33 a 43 dell'art.1;

la “Guida operativa per la scuola” del MIUR, relativa all'attività di alternanza Scuola-Lavoro, trasmessa con nota protocollo 9750 dell'8 ottobre 2015 della DG Ordinamenti con la quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza Scuola –Lavoro alla luce delle innovazioni normative introdotte dal su citato art.1, commi 33\43 della Legge 107/2015;

l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2017, prot. N. 46 del 13 ottobre 2016;

le Risoluzioni e gli Atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

#### PREMESSO CHE

##### L'USRT:

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- promuove il tema dell'alternanza scuola-lavoro in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- attiva specifiche iniziative per un potenziamento delle attività laboratoriali;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo favorendo, in questa prospettiva, forme di partenariato con Enti pubblici, aziende ed imprese con l'apporto anche di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- accompagna l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- monitora le iniziative in essere e le azioni delle scuole al fine di sostenerne la progettualità e mantenere un modello organico delle azioni di alternanza scuola lavoro;

##### L'ACLE:

- intende realizzare sinergie con il sistema scolastico nazionale per contribuire con proprie risorse umane e strumentali, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al miglioramento della formazione orientativa, tecnico-professionale, tecnologica ed operativa degli studenti;
- rende disponibile la professionalità del proprio personale, che costituisce un patrimonio strategico per favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano;
- mette a disposizione le proprie strutture e servizi per attivare azioni di alternanza nel rispetto delle indicazioni operative previste dalla Legge 107/2015;



## CONVENGONO QUANTO SEGUE:

### Art. 1 (Oggetto)

L'USRT e l'ACLE, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione secondaria di secondo grado e quello dell'ACLE al fine di:

- favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti nel settore di riferimento;
- coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione e istruzione e formazione professionale in raccordo con le esigenze del mondo produttivo del settore, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro.

### Art. 2 (Impegni delle Parti)

L'USRT e l'ACLE si impegnano a:

1. proporre l'attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro presso le strutture dell'ACLE attraverso il raccordo tra l'ACLE stesso e le Istituzioni scolastiche;
2. attivare iniziative di informazione rivolte agli studenti e ai docenti delle Istituzioni scolastiche del settore al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mondo del lavoro e della ricerca;
3. formulare proposte congiunte per favorire la programmazione, da parte delle Istituzioni scolastiche, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia, di specifiche attività volte ad integrare l'offerta formativa;
4. predisporre azioni coordinate attraverso le quali elaborare percorsi di alternanza scuola lavoro presso le strutture e gli organismi dell'ACLE.

### Art. 3 (Impegni dell'ACLE)

L'ACLE si impegna a:

- predisporre elenchi di strutture (centri/servizi/uffici) che, nel proprio ambito, si rendano disponibili ad accogliere studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro;
- coadiuvare l'USR nello svolgere iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro.

### Art. 4 (Cabina di regia)

Per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi programmati, i rappresentanti di ciascuna delle parti, di cui agli articoli n. 2 e n. 3, si impegnano a costituire un organismo paritetico coordinato dall'USRT.

### Art. 5 (Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'Intesa con le modalità ritenute più idonee.


Art. 6  
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti, nel dare attuazione al presente protocollo, si impegnano a trattare i dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e si obbligano a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno trattate in conseguenza della presente convenzione.


Art. 7  
(Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata dalla data della sua sottoscrizione sino al 31 agosto 2020. In ogni caso nulla è dovuto dalla Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo d'Intesa.

*Il Dirigente generale USRT*



*Il Direttore ACLE*

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
LINGUISTICA EDUCATIONAL  
  
Via Roma, 54  
18038 SANREMO (IM)

Trattasi di copia informatica di documento originale analogico. Se ne attesta la conformità.